

Bruxelles, 11 settembre 2015
(OR. en)

11952/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0029 (NLE)**

WTO 187

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	6025/15 WTO 40 + ADD1 + ADD2
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Adozione

1. Il 6 febbraio 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto¹.
2. Il 17 marzo 2015, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del TFUE, il Consiglio ha deciso di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e detto protocollo, nella versione messa a punto dai giuristi-linguisti e figurante nei documenti 6040/15, 6041/15 + COR 1 (de) e 6043/15, al Parlamento europeo per approvazione.
3. Il Parlamento europeo ha approvato la conclusione del protocollo il 9 settembre 2015.
4. Il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo è stato approvato dal Comitato della politica commerciale (membri supplenti) l'11 settembre 2015. Il Comitato ha inoltre concordato il testo di un progetto di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione.

¹ Doc. 6025/15 WTO 40 + ADD1 + ADD2.

5. Il Comitato dei rappresentanti permanenti è pertanto invitato a raccomandare al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nei documenti 6040/15, 6041/15 + COR 1 (de) e 6043/15; e
 - convenire di iscrivere nel processo verbale del Consiglio la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione riportata nell'allegato della presente nota.
-

**Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sull'articolo 11, paragrafo 3,
dell'accordo sulla facilitazione degli scambi**

Il Consiglio e la Commissione rammentano che l'articolo 11, paragrafo 3 si limita a confermare l'equilibrio di diritti e obblighi per quanto riguarda le norme dell'OMC applicabili al traffico in transito nonché i regolamenti nazionali in materia di trasporti e gli accordi bilaterali o multilaterali esistenti ad esse connessi.

Il Consiglio e la Commissione ritengono che il suddetto articolo non pregiudichi la situazione riguardo ai regolamenti nazionali, agli accordi bilaterali o multilaterali in materia di trasporti esistenti o futuri, inclusi i sistemi di requisiti relativi ai permessi per il traffico.
